



COMUNE DI MANGONE Provincia di Cosenza

Piazza Pietro Mancini, 1
CAP 87050 - Tel. 0984987469 - Fax 0984987470
mail : amministrazione@pec.comune.mangone.cs.it

Prot. n. 818 del 09.03.2020

ORDINANZA N. 6 DEL 09/03/2020

EMERGENZA SANITARIA PER COVID-19 (CORONAVIRUS): SOSPENSIONE UTILIZZO CAMPETTI COMUNALI

IL SINDACO

TENUTO CONTO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia di COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica e, segnatamente, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi in tutto la Nazione;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dell'8 marzo u.s. che, fra le altre, prevede:

- l'estensione della ZONA ROSSA a tutta la Regione Lombardia ed alle seguenti province: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro ed Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova Treviso e Venezia;
- l'applicazione, in tutto il territorio nazionale, di una serie di misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Virus che, sostanzialmente, vietano o limitano tutte le forme di aggregazione sociale che potrebbero portare alla diffusione del contagio.
dispone ulteriori misure urgenti per il contenimento;

VISTA l'ordinanza n. 3/2020 del Presidente della Giunta della Regione Calabria che, fra le altre, prevede:

- l'applicazione obbligatoria della **misura della quarantena con sorveglianza attiva** "a chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi 14 giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'organizzazione Mondiale della sanità e Lombardia e nelle province in precedenza indicate...".
- l'obbligo, per chiunque rientri dalle zone cc.dd. "Rosse", come indicate nell'art. 1 del DPCM dell'8 marzo, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente.

Considerato che il citato DPCM dell'8 marzo, all'art. 2 comma g) dispone la sospensione degli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e grado, subordinando la possibilità di effettuazione di tali attività solo negli impianti a porte chiuse e garantendo comunque i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19;

PRESO atto che nei campetti comunali, utilizzati prevalentemente da adolescenti del luogo ed in forma amatoriale e non associativa, non viene effettuato alcun controllo finalizzato alla prevenzione della diffusione virus;

VISTO l'art 50, co. 5, del D.Lgs 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale...";

VISTO l'art 50, co. 6, del D.Lgs 267/2000 a norma del quale: "In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti...";

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'eventuale diffusione del virus sul territorio locale, adottando misure di contrasto e contenimento;

ORDINA

1. la sospensione dell'utilizzo del campetto in erba sintetica di via Madonna dell'Arco e di Contrada Burga;

DISPONE:

che copia del presente provvedimento:

1. sia affisso all'Albo Pretorio del Comune;
2. sia pubblicata sul sito Internet del Comune e sia inviata al Corpo di Polizia Municipale ed alla stazione dei Carabinieri per la verifica di quanto ordinato;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR della Calabria entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro *centoventi (120) giorni*.

Dalla Residenza Municipale, 09.03.2020


IL SINDACO
(Dott. Orazio Berardi)

